CAMERA DEI DEPUTATI N. 5212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PACETTI, VIOLANTE, FERRARA, ANGELINI GIORDANO, BARBIERI, BRESCIA, CIOCCI LORENZO, CIVITA, COLOMBINI, COSTA ALESSANDRO, GALANTE, GASPAROTTO, LORENZETTI PASQUALE, MAINARDI FAVA, MANGIAPANE, MENZIETTI, MIGLIASSO, MONELLO, MONTECCHI, NOVELLI, PERINEI, PRANDINI, SOLAROLI, STRUMENDO, TADDEI

Presentata l'8 novembre 1990

Modifiche e integrazioni alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma delle autonomie locali, ha di fatto considerevolmente mutato l'esigenza di impegno e di disponibilità di tempo di quanti eletti nei consigli comunali e provinciali sono chiamati a svolgere funzioni amministrative.

Si è in particolare passati da un ordinamento autarchico ad uno pienamente autonomistico degli enti locali e questo comporta l'attivazione di un complesso sistema di funzioni e competenze che richiede necessariamente mutamenti anche delle norme che regolano la condizione giuridico-economica degli amministratori.

D'altronde la stessa discussione parlamentare che ha accompagnato l'approvazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, che attualmente regola lo *status* degli amministratori locali, ha messo in evidenza l'esigenza di andare a successive ulteriori modifiche nel momento che fosse stata attuata la riforma degli enti locali.

In più occasioni peraltro rappresentanze degli enti locali hanno messo in evidenza lacune ed insufficienze che pe-

sano negativamente sulla possibilità di un adeguato impegno da parte di quanti, eletti in assemblee degli enti locali, devono necessariamente trovare un adeguato equilibrio con la loro attività lavorativa a far fronte a riduzioni di reddito che spesso ne conseguono.

Poiché un riconoscimento giuridico-economico è anche garanzia per un corretto esercizio del diritto all'elettorato passivo si ritiene di dover proporre alcune modifiche che si ritengono oggi indispensabili a consentire il corretto espletamento delle funzioni degli eletti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente comma:

« Possono essere collocati in aspettativa, a domanda, anche i dipendenti dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in non meno di quattro consigli regionali, nonché i dipendenti delle associazioni sindacali di categoria rappresentative sull'intero territorio nazionale ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 186, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *Collocamento in aspettativa.* — 1. Agli effetti degli articoli successivi i lavoratori dipendenti pubblici e privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge, possono essere collocati, a domanda in aspettativa non retribuita a *part-time*, intendendosi per questa un tempo corrispondente a metà dell'orario di lavoro settimanale, o a tempo pieno, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. Per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa ai sensi della presente legge, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi enti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato.

4. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri

in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carico annuo da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto ».

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori dipendenti eletti nelle giunte comunali, provinciali e metropolitane, nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è abrogato.

2. L'articolo 6 della legge n. 816 del 1985, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *Indennità di carica e indennità aggiuntiva sostitutiva di mancato reddito agli amministratori.* — 1. Ai sindaci, agli assessori dei comuni superiori ai 5.000 abitanti, ai presidenti e agli assessori provinciali, ai sindaci e agli assessori delle città metropolitane è corrisposta una indennità mensile di carica, deliberata dal consiglio di appartenenza, entro i limiti massimi per ciascuna classe di comune o di provincia previsti dalle allegate tabelle A e B.

2. Agli assessori comunali delle città metropolitane e provinciali, cui spetti in base alla presente legge l'indennità di carica e che svolgono funzioni vicarie del sindaco o del presidente dell'amministra-

zione provinciale compete una maggiorazione dell'indennità di carica del 20 per cento.

3. Agli amministratori che fruiscono dell'aspettativa prevista dalla presente legge compete in aggiunta all'indennità di carica una indennità aggiuntiva sostitutiva di mancato reddito determinata dalla allegata tabella E, con riduzione del 50 per cento per chi sia collocato in aspettativa *part-time*.

4. Nelle amministrazioni in cui sia possibile ai sensi della presente legge il collocamento in aspettativa, agli amministratori che svolgono attività lavorativa non dipendente, è corrisposta in aggiunta all'indennità di carica l'indennità di cui al comma 3, nella misura massima consentita per quell'ente ».

ART. 5.

1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali che abbiano più di trecento dipendenti può essere, a richiesta, concessa l'aspettativa a *part-time* o a tempo pieno con il godimento dell'indennità aggiuntiva di cui al comma 3 dell'articolo 6. Ai suddetti, nel caso non siano lavoratori dipendenti, sono estesi i benefici di cui al comma 4 del medesimo articolo ».

ART. 6.

1. All'articolo 9 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I benefici di cui all'articolo 6 sono estesi ai presidenti di consorzi tra comuni e provincia e delle loro aziende quando questi abbiano più di 300 dipendenti ».

ART. 7.

1. L'articolo 10 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è abrogato.

2. L'articolo 11 della legge n. 816 del 1985, è sostituito dal seguente:

« ART. 11-*bis*. – *Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*. — 1. Ai consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno entro i limiti massimi previsti dalle allegate tabelle C e D.

2. La stessa indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni, di loro competenza previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

4. L'indennità di presenza, nei limiti dei casi di cui al comma 3, può essere concessa dai consigli comunali per le sedute dei consigli tributari.

5. Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito delle medesime giornate ».

ART. 8.

1. L'articolo 17 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – *Copertura dell'onere finanziario*. — 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato ».

ART. 9.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come sostituito dall'articolo 15-*sexies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è abrogato.

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, è aggiunto il seguente:

« ART. 27-*bis*. – *Consiglieri in servizio di leva*. — 1. I consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane, chiamati alle armi per il servizio di leva hanno diritto di svolgere il servizio nel reparto militare più vicino all'ente in cui sono stati eletti.

2. Ai consiglieri di cui al comma 1 sono concessi tutti i permessi necessari, secondo quanto disposto dall'articolo 4 ».

ART. 11.

1. Le tabelle allegate alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E allegate alla presente legge.

ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA A

Indennità di carica per gli amministratori comunali.

(Importi in lire)

Classe del comune	Sindaci	Assessori
Fino a 1.000 abitanti	800.000	20%
Da 1.001 a 5.000 abitanti	1.200.000	20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	1.500.000	750.000
Da 10.001 a 30.000 abitanti	1.800.000	900.000
Da 30.001 a 50.000 abitanti	2.100.000	1.050.000
Da 50.001 a 100.000 abitanti	2.500.000	1.250.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	3.000.000	1.500.000
Oltre 500.000 abitanti	4.000.000	2.000.000

TABELLA B

Indennità di carica per gli amministratori provinciali.

(Importi in lire)

Classe della provincia	Presidenti	Assessori
Fino a 500.000 abitanti	2.800.000	1.400.000
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	3.000.000	1.500.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	4.000.000	2.000.000

Segue: ALLEGATO

TABELLA C

Importo massimo dell'indennità di presenza per i consiglieri comunali.

(Importi in lire)

Classe del comune	Importo massimo
Fino a 30.000 abitanti	30.000
Da 30.001 a 100.000 abitanti	50.000
Da 100.001 a 500.000 abitanti	70.000
Oltre i 500.000 abitanti	90.000

Ai consiglieri delle città metropolitane è corrisposta una indennità di presenza entro i limiti previsti per i comuni superiori ai 500.000 abitanti.

TABELLA D

Importo massimo dell'indennità di presenza per i consiglieri provinciali.

(Importi in lire)

Classe della provincia	Importo massimo
Fino a 500.000 abitanti	50.000
Da 500.001 a 1.000.000 di abitanti	70.000
Oltre 1.000.000 di abitanti	90.000

TABELLA E

Indennità aggiuntiva sostitutiva di mancato reddito agli amministratori.

(Importi in lire)

Comuni fino a 30.000 abitanti	1.200.000
Comuni da 30.000 a 100.000 abitanti Province fino a 500.000 abitanti	1.500.000
Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti Province oltre 500.000 abitanti	1.800.000
Comuni oltre 500.000 abitanti Città metropolitane	2.200.000